

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2555)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1963 (V. Stampato n. 4428)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 febbraio 1963*

**Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti sono reclutati tra gli ufficiali di complemento del Corpo di stato maggiore che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare.

Ai corsi di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a domanda, gli ufficiali di cui sopra che abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica e che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età alla data di inizio dei corsi, stabilita nel relativo bando di concorso.

#### Art. 2.

Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. In tale ferma sono commutate le ferme o rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'articolo 2-bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

#### Art. 3.

Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti che per ciascun esercizio finan-

ziario può essere mantenuto in servizio è determinato annualmente con la legge di bilancio.

Art. 4.

Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni sei, salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 5.

Coloro che hanno compiuto almeno quattro anni della ferma di anni sei possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 6.

Gli ufficiali di complemento piloti che vengono collocati in congedo illimitato al termine della ferma volontaria di anni sei, o prima, in applicazione dell'articolo 5, hanno diritto ad un premio di congedamento di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre è considerato come intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

Art. 7.

Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il rilascio si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968, e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.